

LA PRESCRIZIONE NEI RAPPORTI BANCARI PAOLO STELLA MONFREDINI*

SOMMARIO:1. L'eccezione di prescrizione – 2. Il termine di prescrizione applicabile – 3. La decorrenza del termine di prescrizione nel conto corrente – 4. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 2 dicembre 2010 n. 24418 – 5. Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – 6. Prescrizione: *dies a quo* – 7. Prescrizione: l'onere della prova e l'individuazione delle rimesse – 8. I risvolti pratici per l'identificazione della natura delle rimesse registrate in conto: il saldo contabile di riferimento – 9. Il castelletto di sconto: un'ipotesi particolare – 10. L'azione promossa dal fideiussore: decorrenza della prescrizione – 11. Azione di prescrizione in caso di Mutuo

1. L'eccezione di prescrizione

L'istituto della **prescrizione**, nel nostro ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nell'articolo 2934 del codice civile che stabilisce: *“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”*

In ambito bancario, l'eccezione di prescrizione, è sovente utilizzata dalla difesa degli Istituti di credito nei confronti dei clienti che agiscono nei loro confronti per la ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente (interessi, commissioni, ecc.) nel corso del rapporto protrattosi nel tempo.

L'eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l'accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati (*rectius* sulla nullità delle clausole ad essi sottese), bensì esclusivamente di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente dei relativi importi.

L'articolo 1422 c.c. stabilisce infatti che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

2. Il termine di prescrizione applicabile

L'azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall'articolo 2946 c.c. (e ciò anche nell'ipotesi in cui la domanda di ripetizione abbia ad oggetto interessi)

Non è infatti applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) che fa riferimento a prestazioni di pagamento e in particolare «agli interessi e in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi».

Il diritto di ripetizione del correntista trova infatti la propria ragione giustificatrice nella circostanza che gli importi richiesti siano indebiti, mentre il diritto di credito derivante da un'obbligazione di pagamento scaturisce da importi «dovuti»¹.

La prescrizione quinquennale è inoltre esclusa dalla stessa natura del contratto di conto corrente, quale contratto di durata².

3. La decorrenza del termine di prescrizione nel conto corrente

L'articolo 2935 c.c. prevede che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

*Dottore commercialista, revisore legale, pubblicista in Cremona e Milano. Studio societario tributario Stella Monfredini Consulente tecnico nell'ambito di contenziosi in materia di diritto bancario. Per maggiori informazioni in merito a docenze, convegni, pubblicazioni, esperienze professionali si visiti il sito www.studiostellamonfredini.it.

¹ Trib. Brescia 18/1/2010; Trib. Bari 24/4/2014

² Cass. 29/1/1999 n. 802; Cass. 09/10/2012 n. 17197

Il consolidato orientamento della Corte di legittimità ritiene che la disposizione dell'art. 2935 c.c., rapportata all'azione di ripetizione di indebitto, fa coincidere il decorso del termine prescrizione con il giorno in cui è stato effettuato il pagamento che si assume indebitto³.

Si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali relativi all'individuazione del *dies a quo* nei rapporti bancari di conto corrente. Tale contrasto è stato superato dalla sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno fissato le linee guida in tema di prescrizione che rappresentano tuttora il punto di riferimento per gli interpreti della materia.

4. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 2 dicembre 2010 n. 24418

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418/2010 hanno precisato che il tema della prescrizione nel rapporto bancario di conto corrente, non deve essere condotto attraverso la qualificazione del rapporto (inteso come rapporto unitario, di durata, ecc.), ma viceversa attraverso l'indagine concreta del momento in cui si può affermare che abbia avuto luogo un pagamento.

*Non si può pertanto ipotizzare il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitto, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebitto in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento ma da quella del pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005 n. 7651*⁴

La Corte ha quindi escluso che la rimessa in sé debba essere a priori qualificata come pagamento, costituendo normalmente un'attività volta a ripristinare una disponibilità, che in precedenza esisteva e che, a fronte di precedenti annotazioni a debito, era andata a diminuire. Ne discende che in questi casi non è possibile ipotizzare il compimento di un atto di pagamento, se non dopo la chiusura del conto corrente, a fronte dell'estinzione della posizione debitoria derivante dall'eventuale saldo negativo (ovvero a debito del cliente) del conto corrente⁵

La Corte al contempo ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (cosiddetto «scoperto»), e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.

Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto «scoperto», il cui passivo abbia cioè superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.

5. Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie

La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non è nuova nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne aveva fatto ampio utilizzo in tema di revocatoria fallimentare⁶.

Ma va certamente riconosciuta l'importanza della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in commento, in relazione alla funzione assolta dalle rimesse solutorie in tema di decorrenza della prescrizione.

La portata innovativa della sentenza sta nell'aver individuato due diversi momenti di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione, in funzione della natura (solutoria o ripristinatoria) della rimessa registrata in conto corrente.

I principi affermati dalla sentenza della Cassazione sezioni unite, 2 dicembre 2010 n.24418, hanno portata generale e trovano applicazione non solo in tema di anatocismo bancario ma anche rispetto ad altri oneri suscettibili di ripetizione da parte del correntista quali la commissione di massimo scoperto⁷.

Pochi giorni dopo il deposito della sentenza delle Sezioni Unite, il Legislatore è intervenuto con l'emanazione del D. L. 29/10/2010 n. 225 – c.d. decreto milleproroghe – con il quale ha stabilito (all'art. 2 comma 61) che *in ordine alle*

³ Si cfr., per tutte, Cass. 12/5/2014.

⁴ Cassazione Sezioni Unite 2 dicembre 2010 n. 24418

⁵ F. Aratari, L. Iannacone, Il contenzioso tra le banche e i clienti, Wolters Kluwer, 510

⁶ per tutte si cfr. Cass. 6 novembre 2007 n. 23107

⁷Cass.26/2/2014 n. 4518

operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

L'intervento è stato ribattezzato da molti "salva banche" atteso che, alla luce dell'elevato numero dei contenziosi prodotti a seguito delle note sentenza della Corte di Cassazione del 1999 in tema di anatocismo, l'intervento normativo avrebbe consentito di limitare le domande di ripetizione alle sole somme addebitate in conto a decorrere dal dicembre 2000, quando in realtà gli Istituti di credito avevano già adeguato le clausole contrattuali previste dai propri contratti alla nuova normativa dettata dal D. Lgs. n. 342/1999 e dalla successiva Delibera del CICR del 9 febbraio 2000⁸

Molti Tribunali hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma ritenendo violato il limite all'emanazione di norme interpretative e come tali retroattive, modificando in tal modo il momento a decorrere dal quale far decorrere il termine prescrizione decennale del diritto di ripetizione derogando in tal modo al disposto dell'articolo 2395 c.c.⁹

E' così intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, per violazione degli articoli 3 (principi di ragionevolezza delle norme e di eguaglianza) e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'articolo 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. In particolare la Corte ha rilevato la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza. Inoltre il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in quanto non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo della norma.

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è tornata ad essere il principale punto di riferimento per gli interpreti in tema di prescrizione nell'ambito dei contenziosi bancari.

6. Prescrizione: *dies a quo*

Alla luce dell'insegnamento della Cass., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418, possiamo pertanto affermare che :

a) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente;

b) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria, decorre dalla data di annotazione in conto.

7. Prescrizione: l'onere della prova e l'individuazione delle rimesse

L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è onere del soggetto interessato ad avvantaggiarsene dedurre e provarne gli elementi costitutivi¹⁰.

L'interesse a dimostrare la ricorrenza della natura solutoria delle rimesse annotate in conto corrente, riguarda normalmente l'Istituto di credito che, relativamente alle rimesse intercorse prima del decennio antecedente la notifica della citazione, potrà validamente eccepire la prescrizione delle somme chieste in ripetizione dal Cliente, indicandone puntualmente importo e data di annotazione.

Si evidenzia comunque che le Sezioni Unite, nella più volte citata sentenza del 2 dicembre 2010 n. 24418, hanno ulteriormente precisato, in relazione a conto affidato interessato solo da rimesse ripristinatorie, che *di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e,*

⁸ F. Aratari, L. Iannacone, opera citata, 514

⁹ Trib. Benevento 10/3/2011 in Foro it., 2011, 6, c.1921; Trib. Bari 16/5/2011 in DeJure, Trib. Di Lecce SEz. dist. Maglie 8/4/2011; Trib. Potenza 13/4/2011; Trib. Di Catania 26/7/2011; Trib. Nicosia 3/7/2011; Trib. Venezia 13/4/2011, tutte in Rep. Foro it., Merito extra, 2012

¹⁰ Cass. 13/7/2009 n. 16326

perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Tale passaggio ha spinto alcuni Commentari a ritenere che la rimessa ripristinatoria non sia mai ripetibile, in quanto non sostanzia un pagamento in senso giuridico ¹¹

Secondo tale approccio, il Cliente (attore) dovrà dimostrare, la fondatezza della propria domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla Banca, allegando l'annotazione in conto e, in assenza di prova dell'esistenza di rimesse solutorie, la domanda ripetitoria non potrà trovare accoglimento ¹².

In relazione ad un rapporto di conto corrente ancora aperto, le Sezioni Unite ¹³ hanno affermato che *Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo* ¹⁴.

L'eccezione di prescrizione decennale del diritto di ripetizione del Cliente da parte della Banca comporta che la stessa:

a) elenchi, in modo sufficientemente determinato, le rimesse che hanno avuto funzione solutoria;

b) alleghi il contratto di apertura di credito che indichi il limite dell'affidamento accordato, oppure dia prova dell'assenza dello stesso (costante giurisprudenza della Cassazione ha rilevato infatti come la concessione del fido potrebbe essersi perfezionata per *facta concludentia*, quale ad esempio la presenza di sconfinamenti protratti costantemente nel tempo ¹⁵;

c) produca gli estratti conto che diano evidenza delle rimesse solutorie nei 10 anni antecedenti la domanda giudiziale o altro atto antecedente idoneo a interrompere la prescrizione.

L'eccezione di prescrizione deve quindi essere determinata e accompagnata dall'indicazione dei versamenti qualificabili come pagamenti.

L'accertamento dei versamenti qualificabili come pagamenti non può essere demandato alla consulenza tecnica di ufficio, pena l'inefficacia dell'eccezione di prescrizione ¹⁶. Si segnala in senso contrario una recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. sesta, 30 gennaio 2017, n. 2308 che, confermando la sentenza della Corte di Appello di Lecce dell'11 ottobre 2013, ha ritenuto valida "un'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse" per la quale la Corte di merito aveva distinto tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria, per il tramite dell'ausilio del CTU nominato; in altre parole la Corte di legittimità, ha ritenuto valida l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca in forma generica.

La Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c in corso di rapporto normalmente devono intendersi ripristinatori corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. La diversa funzione solutoria delle rimesse, deve essere provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni in conto.

8. I risvolti pratici per l'identificazione della natura delle rimesse registrate in conto: il saldo contabile di riferimento

In merito al saldo contabile di riferimento per la verifica della funzione delle rimesse registrate in conto (solutoria o ripristinatoria), restano ancora validi i principi fissati dalla Cassazione in materia di revocatoria fallimentare, che richiedono l'elaborazione delle operazioni ordinandole secondo il saldo disponibile.

Tale saldo è la risultante della ricostruzione dell'estratto conto operazione per operazione con modalità di calcolo che tengano conto dell'effettiva disponibilità del correntista. La Suprema Corte di Cassazione nel suo ormai consolidato orientamento in tema di revocatoria fallimentare, lo assume infatti come il saldo al quale riferirsi, affermando che bisogna verificare la data operazione per operazione.

Appare necessario precisare la metodologia seguita per l'individuazione del saldo disponibile, poiché lo stesso non coincide necessariamente né con il saldo per valuta né con quello contabile.

Si rende pertanto necessario interpolare i dati desumibili dagli estratti conto bancari, valutando, per ogni singola operazione, se la disponibilità possa fare riferimento alla data contabile o alla data per valuta, oppure ad una data diversa.

¹¹ D. Peccianti, F. Magi, Anatocismo e interessi. L'irripetibilità delle rimesse "ripristinatorie: problematiche applicative, Trib. Treviso 25/2/2014, Trib. Padova 31/7/2014, Trib. Paola 7/8/2014, in *Ex Parte Creditoris*

¹² Tribunale di Siena sentenza del 7 luglio 2014

¹³ Sentenza 24418 del 2 dicembre 2010

¹⁴ In senso conforme si cfr. Trib. Torino, 12 novembre 2014, dott. Astuni;

¹⁵ per tutte si cfr. Cass. 17/2/2011 n. 3903

¹⁶ App. Lecce 19/2/2013 n. 173

Più in particolare:

a) per quanto concerne le registrazioni a debito del correntista, cioè le operazioni di prelievo effettuate, va fatto riferimento alla data contabile poiché si ritiene che da tale data la banca conosca e dia corso all'operazione. Ciò risulta peraltro evidente, ed esempio, per le operazioni ad esecuzione immediata quali i prelievi diretti e l'emissione degli assegni circolari, nonché l'addebito delle spese, interessi passivi o giroconti.

Relativamente all'addebito di assegni si considera che è questo (data contabile) il momento in cui la banca ha conoscenza dell'operazione che utilizza e riduce la disponibilità del correntista; questo vale anche per gli addebiti relativi al ritorno insoluto degli addebiti anticipati s.b.f., mentre per gli insoluti cosiddetti effetti ritirati si considera come data di disponibilità la data valuta.

b) per le registrazioni a credito, vale a dire le operazioni che vanno a costituire o incrementare la disponibilità del correntista, è necessario operare una distinzione:

-i versamenti in contanti, e le operazioni ad essi assimilate come gli accrediti a mezzo giroconti e bonifici, si rendono disponibili nel momento della registrazione sicché appare corretto riferirsi alla data contabile; lo stesso dicasi per gli accrediti degli assegni circolari emessi dalla stessa banca e gli assegni bancari emessi dalla stessa succursale della stessa banca;

-i versamenti a mezzo titoli, effettuati per mezzo di assegni diversi dai circolari emessi dalla stessa banca e dagli assegni bancari emessi dalla stessa succursale della stessa banca, le operazioni con l'estero o anticipazioni salvo buon fine, si rendono normalmente disponibili solo al momento dell'avvenuto incasso, almeno presunto, da parte della banca, e per questo risulta corretto riferirsi alla data della valuta dell'operazione, rimanendo tuttavia possibile – su iniziativa dell'Istituto di Credito – dimostrare l'eventuale anteriorità dell'incasso rispetto alla data valuta.

In ottemperanza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, questa la dettagliata elencazione, delle varie operazioni bancarie e del collegato criterio per verificarne la disponibilità:

Addebiti

Prelievo contanti	Contabile
Emissione assegno circolare	Contabile
Disposizione di pagamento	Contabile
Bonifico e giroconto	Contabile
Spese bancarie, interessi, competenze	Contabile
Assegno tratto sul conto	Contabile
Insoluto	Contabile
Richiamo e ritiro assegno e effetto	Contabile

Accrediti

Versamento in contanti	Contabile
Interessi attivi	Contabile
Giroconto e bonifico	Contabile
Assegni bancari altra succursale stessa banca	Valuta
Assegni bancari e circolari altre banche	Valuta
Assegni circolari stessa banca	Contabile
Assegni bancari stessa succursale stessa banca	Contabile
Accredito effetti sbf	Valuta
Accredito anticipi	Valuta

Una volta ordinate le operazioni in base alla data della effettiva disponibilità e calcolati i relativi saldi cui si deve far riferimento per determinare le eventuali rimesse aventi funzione solutoria, resta da affrontare il problema collegato alla quantificazione dell'ammontare di tali rimesse quando si sia in presenza di diverse operazioni di segno opposto e con medesima data di disponibilità.

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione prevede di seguire la successione cronologica dei movimenti quali indicati negli estratti conto, utilizzando per le operazioni compiute lo stesso giorno il criterio della anteposizione degli accrediti agli addebiti aventi pari data disponibile.

Chiarite le modalità da seguire operativamente per la determinazione del saldo disponibile, resta da superare l'ostacolo giuridicamente più spinoso per giungere finalmente all'individuazione della funzione delle rimesse registrate in conto.

Mi riferisco in particolare alla scelta del saldo di riferimento. Assumendo come tale il saldo risultante dagli estratti conto redatti dalla banca (cosiddetto "saldo banca"), ovvero il "saldo banca" depurato dalle annotazioni che si assumono illegittime (interessi, commissioni, competenze, ecc.), si ottengono normalmente risultati assai diversi.

La dottrina si divide tra chi ritiene che l'individuazione dei pagamenti suscettibili di ripetizione debba essere effettuata sul «saldo depurato»¹⁷ e chi sostiene che l'unico riferimento sia il saldo riportato in estratto conto¹⁸. Per questi ultimi riscrivere il conto significa creare una realtà apparente e artificiale (così come avrebbe dovuto essere, ma) che non è mai realmente esistita, incorrendo in una evidente elusione della funzione dell'istituto della prescrizione.

In giurisprudenza aderisce al primo orientamento (saldo depurato) il Tribunale di Verona 28-29 dicembre 2010 mentre il Tribunale di Treviso 27 luglio 2015 avalla l'utilizzo del saldo banca.

Secondo la Corte di legittimità i versamenti all'interno del fido non si prescrivono perchè non solutori, pertanto fino al momento in cui non si verifica una scopertura non vi può essere pagamento, ma se il versamento su conto scoperto non dovesse "trovare" sul conto la somma addebitata a titolo di interesse o altra competenza perché preventivamente eliminata, come se ne potrebbe accertare la natura indebita e stabilire se per tale versamento è intervenuta la prescrizione? Agendo sul conto corrente rielaborato depurandolo delle somme illegittimamente addebitate, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 c.c. che prevede che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

In altre parole la nullità delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. A parere di chi scrive l'interpretazione letterale della norma, che ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi rappresenta il codice ermeneutico principe per l'interprete, depone a favore dell'utilizzo, nell'individuazione delle eventuali rimesse aventi funzione solutoria, del saldo banca.

9. Il castelletto di sconto: un'ipotesi particolare

Ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, è necessario tenere distinte l'apertura di credito (fido di cassa) dai fidi di altra natura.

Solo con il fido di cassa si viene a creare un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, il quale potrà effettuare rimesse ripristinatorie della provvista fino alla scadenza o risoluzione del contratto

Non si può invece parlare di ripristino della provvista per quelle diverse forme di affidamento, per i quali il credito inizialmente erogato diviene liquido ed esigibile alla scadenza del documento, senza che si crei una disponibilità ripristinabile e riutilizzabile

Il castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte per la banca dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà¹⁹. Il credito inizialmente erogato si autoliquida alla scadenza dell'effetto sottostante.

Le operazioni di anticipazione non concorrono pertanto a determinare un fido rilevante ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie²⁰.

Ne consegue che la misura del castelletto di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della quantificazione delle rimesse solutorie/ripristinatorie. E ciò anche nel caso, frequente, in cui tra le due linee di credito (fido cassa e castelletto di sconto) esista un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente che riflette l'apertura di credito²¹

10. L'azione promossa dal fideiussore: decorrenza della prescrizione

Nel caso in cui sia il fideiussore ad agire nei confronti della Banca, si deve tenere conto che la natura delle rimesse effettuate in conto corrente è irrilevante. In altre parole, la Banca non può eccepire l'azione di prescrizione delle

¹⁷ Cusani, intervento al convegno *Anatocismo, jus variandi e usura nei rapporti bancari*, Università "Sapienza" Roma, 24/12/2012, in www.assoctu.it. Marcelli, *Ripetizione dell'indebito nei rapporti bancari: complessità e incertezze nei criteri di calcolo*, pag. 21 in www.assoctu.it;

¹⁸ Quintarelli, *Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere della prova e saldo zero* in www.ilcaso.it. Tavormina Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/12: dinamiche processuali, in *Banca, borsa, tit. cred.*, IV, pag. 2012. Capra, *Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza. L'accertamento tecnico e la rielaborazione del rapporto di conto corrente*, Scuola di Alta Formazione L. Martino Milano, 22 febbraio 2013.

¹⁹ Cass. 14 luglio 2010 n. 16561

²⁰ Trib. Torino 12 novembre 2014

²¹ Trib. Bari 3 novembre 2009 n. 3257

rimesse annotate in conto corrente aventi funzione solutoria quando ad agire nei suoi confronti è il garante fideiussore.

L'obbligazione di garanzia del fideiussore diviene infatti esigibile solo nel momento in cui la banca richiede al correntista il pagamento del saldo debitorio finale. Ne discende che la prescrizione decorre dalla richiesta di escussione della garanzia²²

Allo stesso modo il diritto della banca di avvalersi della fideiussione prestata per l'apertura di credito in c/c, decorre dalla data in cui il debito è divenuto esigibile²³

11. Azione di prescrizione in caso di Mutuo

Per la Corte di Cassazione²⁴ *la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori*. Con la conseguenza che il *dies a quo* della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (in senso contrario Bianca).

Per il diritto di credito della banca, la prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso²⁵

In considerazione della unitarietà dell'obbligazione di restituzione del capitale mutuato, seppure a mezzo di rimborso rateale, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale²⁶

Al contratto di mutuo, al pari del contratto di conto corrente, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946.

²² Trib. Novara 9 febbraio 2006

²³ Cass. 23 marzo 2004

²⁴ Cass. 3 febbraio 1994 n. 1110, Cass. 26 febbraio 1985 n. 1655

²⁵ Cass. 30 agosto 2011 n. 17798, Cass. 10 settembre 2010 n. 19291

²⁶ Cass. 3 febbraio 1994 n. 1110, Cass. 8 agosto 2013 n. 18951